



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per l'Istruzione*

*Direzione Generale per il Personale della Scuola*

**Prot. n. 546**

D.G. per il personale della scuola

Uff. III°

**Roma, 26 aprile 2006**

Ai Direttori degli Uffici Scolastici regionali  
LORO SEDI

**Oggetto:** Scioglimento riserva ai sensi dell'art. 3ter comma 1 della legge 143/04.

Con il D.M. 35 del 5 aprile 2006 è stato prorogato al 31 ottobre 2005 il termine già fissato con D.M. 52 del 25 maggio 2005 al 30 giugno 2005, entro il quale poteva essere conseguito il titolo abilitante o di specializzazione nel sostegno ai fini dell'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie permanenti del personale docente, già iscritto con riserva nelle medesime graduatorie, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 ter della legge 143/2004.

Il nuovo termine, formalmente coincidente con la data di conclusione dell'anno accademico 2004/2005, era stato fissato sul presupposto che tutti gli interessati avessero conseguito entro tale data il titolo di cui trattasi.

Al contrario è stato accertato, su segnalazione di alcuni Uffici scolastici regionali, che in alcune Università e Conservatori i corsi per il conseguimento del diploma di abilitazione o di specializzazione nel sostegno si sono conclusi, per motivi organizzativi, nelle sessioni straordinarie di esame dell'anno accademico 2004/2005 e, quindi, anche successivamente al predetto termine.

Tale circostanza, non imputabile agli interessati, determinerebbe una evidente disparità di trattamento tra i docenti che hanno conseguito il titolo entro il 31 ottobre e i docenti che, pur trovandosi nell'identica situazione tutelata dal legislatore, non rientrano nelle previsioni temporali di cui al D.M. n. 35 sopra citato.

Peraltro va considerato che il termine utile fissato alla data di conclusione delle sessioni straordinarie di esame relative all'a.a. 2004/2005 non appare incompatibile con le procedure propedeutiche alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato relative all'a.s. 2006/2007.



Ciò premesso si ritiene che il termine del 31/10/05 indicato nel D.M. 35 del 5 aprile 2006, per la sua natura ordinatoria, possa essere differito alla data di conclusione delle sessioni straordinarie di esame relative all'anno accademico 2004/2005, fissata dalle singole Università nella loro autonomia organizzativa.

Pertanto tutti coloro che, essendo già inseriti con riserva nelle graduatorie permanenti, hanno conseguito, comunque in tempo utile, la laurea in Scienze della formazione primaria o il diploma di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione sul sostegno presso le SSIS o nei moduli aggiuntivi per il sostegno nel corso di laurea in Scienze della formazione primaria o il diploma di didattica della musica presso i Conservatori di musica, dovranno produrre apposita istanza al C.S.A. di appartenenza entro la data del 30 giugno, già prevista dall'art. 2 del D.M. n. 35/06, utilizzando il modello allegato.

Si prega di dare la massima diffusione alla presente nota.

Il Capo Dipartimento  
f.to Pasquale Capo